

1758 Istanza di D. Teresa Vergara al Sacro Regio Consiglio

Archivio di Stato di Napoli, segnatura:
Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente. Fascicolo 3794,
cc. 9r -11v; altre copie a: cc. 13r-16v; cc. 17r-18r; cc. 19r-22r; cc. 27r-29v.

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

TRADUZIONE

copia / è presente la firma Sacra Regia Maestà¹

Supplici, Donna Teresa Vergara Marchesa della Terra di Craco, e anche Don Nicola Maria Borgia, marito e amministratore legale di Donna Marianna Capano, anche per i diritti di padre Carlo Capano della Società di Gesù, e di Donna Maria Luisa Capano monaca nel Venerabile Monastero di S. Maria del Gesù² di questa Città, i figli della stessa Donna Teresa e di Don Fulvio Ramignani³, Barone della Terra di Ari, e amministratore legale di Don Giovanni e altri figli dell'attuale matrimonio della predetta Donna Teresa, umilmente espongono alla Vostra Maestà, dicendo che nell'anno 1716 il 27 del mese di gennaio, colpito da una violenta malattia, dopo poche ore morì il fu marchese di Craco Don Biase Vergara, avendo lasciato in età infantile⁴ la stessa Donna Teresa, sua unica figlia, la cui tutela ed educazione spettava di diritto alla marchesa Donna Barbara d'Afflitto madre della stessa fanciulla, e ciò non ostante il fu Don Francesco Vergara fratello del defunto Marchese Don Biase, meditando di appropriarsi dell'intera eredità tanto feudale quanto burgensatica del defunto fratello, e anche dei beni mobili, degli argenti e delle gemme, presentò alla Gran Corte della Vicaria un certo asserito testamento⁵ nel quale c'era una disposizione nei beni feudali in beneficio dello stesso Don Francesco e, qualora questa disposizione non potesse aver luogo in virtù di leggi e sanzione di feudali, [c'era] l'obbligo dell'intero valore del Feudo della Terra di Craco in suo beneficio. Oltre a ciò anche la disposizione in suo beneficio della intera metà dei beni burgensatici e, quel che è più iniquo, la tutela e la curatela pro tempore della stessa Donna Teresa nella di lui persona, non ostante che ci fosse la madre, ed erano inevitabili le liti tra la bambina e l'asserito tutore tanto per causa della disposizione, sostenuta nulla, nei beni feudali, quanto per causa della divisione dei beni allodiali.

¹ - DOMENICO MORO, *Pratica Civile*, T. II, Napoli 1763, p. 228: «Qualsivoglia Giudizio, che si può e si voglia introdurre nel supremo Tribunale del S[acro] R[egio] C[onsiglio], s'introduce per mezzo di supplica nell'idioma latino». L'autore fornisce un mocello di supplica, che è qui seguito abbastanza fedelmente.

² - GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Napoli e contorni*, Napoli 1838, p. 133: « il monastero di S. Maria del Gesù edificato per far cessare la peste, da cui era afflitta Napoli nel 1525. La chiesa è disegno del Guglielmelli. Vi sono vari buoni quadri: nell'altare maggiore la Circoncisione del Vasari, e nelle altre cappelle S. Chiara, la Nunziata e la Visitazione del Solimena, la Concezione ed il bambino Gesù del Giordano, e due quadri di Bernardino siciliano e due del de Matteis.»

³ - Risulta essere nell'elenco dei «Camerlinghi di Chieti, ora detti Sindici dal tempo degli Angioini sin'ora [1834]» per gli anni 1754 e 1771. Si veda GENNARO RAVIZZA, *Appendice alle Notizie biografiche degli uomini illustri della Città di Chieti*, Chieti 1834, p. 107.

⁴ - Teresa aveva allora diciassette giorni, essendo nata il 10 gennaio del 1716, come è detto nella sua fede di battesimo - avvenuto il 15 di gennaio nella chiesa di S. Anna di Palazzo - dove è chiamata Teresa Michela Giuseppa Rosa e dove il padrino è «l'ill[ustrissim]o Sig[no]r D[on] Michele Federico Conte d'Altanni, e per esso proc[uratore]. nomine il Sig[no]r D[on] Fran[cesc]o Vergara». Per Michele Federico Althann, che divenne Cardinale nel 1719 e Viceré di Napoli nel 1722, ma che allora risiedeva a Roma come uditore della Sacra Rota, si veda una nota più avanti.

⁵ - Si veda in questa sezione: "1716 Il testamento di Biase Vergara", dove il documento è trascritto integralmente.

Nonostante le opposizioni fatte dalla predetta vedova Donna Barbara d’Afflitto che non aveva chi facesse fronte alle vicende di lei e della bambina, ritardò l’attribuzione dei beni, specialmente per trafugare quelli d’argento e i gioielli, e ottenne dalla Gran Corte della Vicaria in virtù di detto asserito testamento l’interposizione del Preambolo nei beni feudali e per metà nei beni burgensatici e l’attribuzione della tutela a suo beneficio.

Per il passaggio poi a seconde nozze⁶ della predetta Donna Barbara d’Afflitto, con violento e colpevole assalto portò via di nascosto la supplicante Donna Teresa in età ancora impubere nella Città di Vico Equense⁷ e quivi la diede in sposa a Don Niccolò Sifola Barone di S. Martino, suo parente⁸, arrivato alla vecchiaia e sofferente di mal della goccia⁹, avendo in precedenza concordato il patto che si accontentasse, come avvenne, della esigua dote di ducati settemila, e si obbligasse a indurre la supplicante Donna Teresa, condotta a casa sua, a beneficio di lui a rinunciare all’intera eredità paterna a favore dello stesso Don Francesco.

Nell’anno¹⁰ 1729, defunto il detto Sifola Barone di S. Martino, lo stesso Don Francesco consapevole delle violenze e degli attentati commessi e della nullità e del danno più che enormissimo dei contratti intrapresi durante la minore età della stessa marchesa Donna Teresa, con il pretesto della sorveglianza la condusse nella propria casa allo scopo di ottenere la ratificazione del contratto intrapreso durante la sua minore età, ma non avendo potuto in modo alcuno ottenere ciò, impedì alla stessa Donna Teresa di contrarre seconde nozze con persone dalle quali facilmente i diritti di lei potessero essere provati, e la fece sposare al fu Scipione Capano, fratello secondogenito del Marchese di Miano¹¹, al quale non toccava quasi nulla del patrimonio per il fedecommesso primogeniale, che era presente nel suo casato.

Al detto Don Scipione aveva dato in prestito quattrocento ducati nel mese di marzo e prima del contratto di nozze, e in seguito, minacciandolo di costrizione anche personale per la restituzione di detta somma se non avesse indotto la supplicante Donna Teresa a ratificare la pretesa rinuncia, ottenne alla fine nel mese di agosto detta ratifica, in quel modo notoriamente nulla, con la liberazione di detti ducati quattrocento e con la promessa di altri mille e cento ducati.

⁶ - Il 12 settembre del 1717 Barbara d’Afflitto, passati solo venti mesi dalla morte del primo marito, sposò il patrizio napoletano Nicola de Liguoro (o de Liguori), che era nato il 17 ottobre 1672. Nicola de Liguoro aveva sposato in prime nozze l’8 agosto 1709 Anna Maria del Balzo, figlia di Decio 3° Barone di Presenzano e di Teresa Mattei, della quale era rimasto vedovo nel 1713. Nicola morì il 30 maggio 1719, ossia solo diciotto mesi dopo le nozze. In questo breve periodo Barbara ebbe da lui due figli: Isabella, nata il 17 giugno del 1718 e Nicola, nato postumo il 19 settembre del 1719, che divenne il 7° Duca di Pozzomauro dal 1747 e comprò il principato di Presicce per il figlio Alfonso nel 1764. Barbara tornò a sposarsi dopo pochissimo tempo con Domenico del Balzo, barone di Presenzano, fratello della prima moglie del suo secondo marito, e anche da questo terzo marito ebbe due figli: Marianna, e Raimondo, primo duca di Presenzano. Ma Barbara ben presto (1721) rimase vedova anche del terzo marito! Avendo avuto, dopo la morte di Biase Vergara, in cinque anni altri quattro figli da due nuovi mariti, non credo che ebbe il tempo di preoccuparsi della figlia Teresa, che aveva avuto con se solo per pochi giorni.

⁷ - Vico Equense è in provincia di Napoli all’inizio della Costiera sorrentina.

⁸ - Nicolò Sifola era fratello di Giulia, moglie di Francesco Vergara.

⁹ - Apoplessia. [Internet] Nella Medicina antica, col nome di morbus guttae: mal di goccia, si indicava l'emorragia cerebrale, in quanto si pensava che questo male fosse causato da una goccia di umore cerebrale che dalla testa cadeva sul cuore e lo bloccava.

¹⁰ - Impossibile, la data è sbagliata. Teresa si era sposata il 12 dicembre 1729 con il barone Nicola Sifola, che era ancora vivo nel 1736, perché il suo nome appare nella *Relazione Gaudioso sulla Basilicata* (pubblicata da Tommaso Pedio nel 1965). La relazione era stata voluta da Carlo di Borbone e il suo autore, Rodrigo Maria Gaudioso, l’aveva portata a termine nel 1736, e il suo titolo esatto è: *Descrizione della Provincia di Basilicata fatta Per ordine di Sua Maestà, che Dio guardi, da Don Rodrigo Maria Gaudioso, Avvocato Fiscale Proprietario della Regia Udienza di detta Provincia*.

¹¹ - GIUSEPPE MARIA ALFANO, *Istorica Descrizione del Regno di Napoli*, Napoli 1823, p. 11: «Miano, casale in una pianura elevata, d’aria sana, Diocesi di Napoli, circa due miglia distante da detta Città. Il suo titolo di Marchesato è di Capano; produce grani, legumi, frutti, vini, canapi, e lini. Fa di popolazione circa 500.»

Solto anche il secondo matrimonio per l'acerba morte del detto Don Scipione, la stessa Donna Teresa passò ad altre nozze con il supplicante Don Fulvio Ramignani, che la portò in provincia di Abruzzo Citeriore¹², dove fu costretta per la mancanza di redditi a vivere infelicamente nella piccola città di Ari¹³.

Ma nell'anno 1756 essendo in condizione di trasferirsi in questa città presentò ricorso alla Gran Corte della Vicaria e al vostro Sacro Regio Consiglio deducendo formalmente i propri diritti contro i figli ed eredi di detto fu Don Francesco, e la causa è stata affidata al Vostro Regio Consigliere Marchese Don Erasmo Uloa Severino, dal quale fu spedita la *contro supplicata*¹⁴ e anche notificata alle parti, ma costretta a ritornare nella stessa città di Ari il giudizio non fu proseguito.

Presentemente non volendo la stessa Marchesa D[onna] Teresa dilatare ulteriormente la prova dei diritti suoi e dei suoi figli è ritornata in questa Città al fine di proseguire, e anche poiché necessario, a condurre di nuovo il predetto giudizio, insieme con i suoi figli che hanno un positivo e principale interesse in detto giudizio in virtù della futura legittima successione a loro spettante.

Mirando perciò i supplicanti a far valere con forza i propri diritti nello stesso Sacro Regio Consiglio e per mezzo del medesimo far sì che sia dichiarato che il preteso testamento del detto fu marchese Don Blase sia stato e sia falso, o nullo, e quindi far sì che sia ordinato che la stessa Marchesa Donna Teresa sia da mantenere, e poiché necessario, che sia da tornare in possesso dei beni feudali e burgensatici di detto marchese don Blase, suo padre, e che siano da condannare i figli, e gli eredi del fu Don Francesco Vergara a restituirla, insieme con i proventi dal giorno 27 gennaio dell'anno 1716 fino al presente, compensati soltanto gli interessi percepiti dei ducati 8100 da lui rispettivamente promessi, e pagati dall'anno 1729 e 1738.

Secondariamente, per gradi in via condizionale e successiva, nel caso, il che non crede, risultasse certa la validità del detto asserito testamento, far sì che sia dichiarata nulla e contraria agli evidenti diritti feudali l'istituzione nel Feudo di Craco in beneficio del detto Don Francesco nell'anno 1716 e prima della grazia concessa nell'anno 1720 ai Baroni di questo Regno; e quindi far sì che sia condannato il figlio primogenito dello stesso Don Francesco a restituire il predetto Feudo, insieme con i proventi conseguiti o, quando possa essere sostenuto *per viam gravaminis*¹⁵, far sì che sia

¹² -L'Abruzzo Citeriore comprendeva approssimativamente i distretti di Chieti, Lanciano e Vasto, vi era anche l'Abruzzo ulteriore con i distretti di Teramo e Aquila.

¹³ - Ari è un comune della provincia di Chieti. In internet leggo: «Dal 1577 al 1918 la storia di Ari si lega alla famiglia dei Ramignani. Questi residenti a Chieti, dove ricoprono la carica di Camerlengo, utilizzano il palazzo di Ari esclusivamente come residenza estiva data la bellezza del paesaggio circostante su cui essa si affaccia, e la salubrità del clima. Pertanto, a partire dalla seconda metà del '500, vengono intrapresi una serie di radicali interventi finalizzati a trasformare l'antico edificio medievale in palazzo baronale, di gusto tardo rinascimentale. Nel '700 ormai il palazzo si è esteso fino a toccare la preesistente chiesa madre di San Salvatore, tanto che la Baronessa, in qualità di proprietaria del palazzo, fa aprire una "finestra-tribuna" nel muro comune tra le due costruzioni, per seguire le funzioni religiose direttamente dalle stanze della sua abitazione.» I Ramignani erano oriundi di Venezia. LORENZO GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, Tomo I, Napoli, 1797, pp. 265-266: «Ari, o Arij, terra nella provincia di Abruzzo citra in diocesi di Lanciano, da cui ne dista circa otto miglia. [...] I suoi naturali ascendono a 1141, tutti addetti alla coltura della campagna [...] Nel 1577 Francesco di Palma la vendè a Gio. Francesco Ramignano col patto di retrovendendo. Nel 1670 il di lui discendente pur chiamato Francesco di Palma la vendè poi a Camillo Ramignano per ducati 9500, ed appartiene tuttavia alla famiglia Ramignani».

¹⁴ - Non si dimentichi che questa supplica è del 1758; qui si dice che nel 1756 Teresa si era rivolta sia alla Gran Corte della Vicaria, sia al Sacro Regio Consiglio, ma questo era stato proibito dalla Regale Costituzione del 1738; si veda DOMENICO MORO, *Pratica Civile*, T. II, Napoli 1763, pp. 230-231: «Il Sacro Consiglio non può pigliarsi le Cause cominciate già nella Gran Corte della Vicaria, per qualunque gran valore esse siano, e perciò subito, che la supplica è decretata, si dà allo Scrivano, che si vorrà eleggere per la Causa, acciò in piè della decretazione vi scriva il decreto che si dice nel Foro la contro supplicata, e la faccia sottoscrivere dal Sign. Consigliere Commessario; e basterà darsi l'incumbenza al medesimo Scrivano, che faccia da Portiero inibire in virtù della medesima inibitoria, tutte le Banche della Gran Corte della Vicaria.»

¹⁵ - BEATRICE PASCIUTA, *In regia curia civiliter convenire: giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003: «Nell'appello *per viam gravaminis* il processo veniva condotto sugli atti processuali del primo grado di giudizio e la sentenza apposta a margine. Nell'appello via ordinaria invece era necessario istruire un nuovo processo e confezionarne *ex novo*».

condannato alla predetta restituzione, avendo pagato allo stesso primogenito il valore nell'anno 1716, detratta prima la sua terza parte a favore della legittima spettante alla supplicante, e compensati i proventi conseguiti di detta terza parte nel valore delle altre due parti.

Inoltre, fare che siano condannati detti eredi a consegnare essi stessi alla Marchesa Donna Teresa i beni mobili, gli argenti e i gioielli rimasti nell'eredità di detto Marchese Biase e anche i gioielli di gran valore, appartenenti alla medesima Donna Teresa, a lei donati dal fu Cardinale Althan¹⁶ in occasione del battesimo.

E anche, e principalmente, intendendo fare in modo che siano condannati i figli ed eredi del detto fu Nicolò Sifola, suo primo marito, come complici nelle macchinazioni predette, e come garanti dell'indennità, anche a risarcire solidalmente con i figli ed eredi di Don Francesco Vergara tutti i danni, e interessi a favore della Supplicante Donna Teresa, per causa di detti contratti compiuti invalidamente e subiti.

E intendendo infine far sì che sia dichiarato nullo e non valido il contratto che ha avuto inizio nell'anno 1738 tra la Supplicante e il fu Scipione Capano con detto fu Don Francesco tanto in base al principio della circonvenzione e anche della lesione enormissima quanto in base alla falsa asserzione del fedecommesso ordinato nell'anno 1667 da defunto Regio Consigliere e Presidente della Camera della Sommara Don Carlo Vergara, perché il fedecommesso certamente e indubbiamente era ormai estinto, per la morte seguita senza figli del fu Don Filippo intestato, prima della morte del detto marchese Don Biase.

E quindi, senza tener alcun conto di detto preteso contratto, far sì che siano condannati detti figli ed eredi del fu Don Francesco Vergara a restituire in beneficio di essa Marchesa quanto meno tutti i beni spettanti alla stessa Donna Teresa in virtù dell'asserito testamento del marchese Biase insieme ai frutti, come sopra, e nella misura che alcuni di essi si trovino alienati, far sì che i possessori siano condannati a restituirli.

Ricorrono alla Maestà Vostra, e lo supplicano che la causa e le cause predette, insieme con annessi, connessi, dipendenti ed emergenti, quand'anche del tutto disgiunte, le affidi allo stesso vostro Regio Consigliere, marchese Don Erasmo Ulloa Severino, o ad altro che sembri più opportuno, il quale amministri *in praescriptis et circa praescripta*¹⁷ il diritto e la giustizia della Supplicante, semplicemente e facilmente, esaminata la sola verità del fatto¹⁸, deducenti ecc., non

¹⁶ - [Da wikipedia]: Michele Federico Althann (Glatz, 20 luglio 1682 – Vác, 20 giugno 1734) è stato un cardinale e vescovo cattolico tedesco e viceré di Napoli [...] Nel 1714 ritornò a Roma in qualità di auditore della Sacra Rota. Il 4 gennaio 1718 venne nominato vescovo di Vác (diocesi comprendente la città di Pest), dignità congiunta al titolo ed alla funzione di Vescovo-Conte. Althann, però, continuò a risiedere a Roma e nel 1719 divenne cardinale del titolo di Santa Sabina. [...] Grazie alla stima raggiunta presso la corte viennese nell'esercizio delle funzioni diplomatiche presso la Curia romana, il 19 maggio 1722 Althann fu nominato viceré di Napoli, dove giunse il 22 giugno dello stesso anno. [...] Nel 1728 tentò di riorganizzare la giustizia, contrastando la sovrapposizione di competenze tra i diversi tribunali, ritenuta "*una delle principali cause del disordine e della lentezza dell'attività giudiziaria*", ma venne sollevato dall'incarico. Il 31 luglio 1728, con la consegna dei poteri interinali nelle mani dell'allora viceré di Sicilia Marques de Almenara, finiva il più lungo vicereame di Napoli del periodo di Carlo VI, durante il quale - per la prima volta - si era conseguito il pareggio di bilancio.

¹⁷ - [Wikipedia] *L'agere praescriptis verbis* (letteralmente: "agire previa descrizione del rapporto") era lo strumento di tutela atipico nell'ambito del processo formulare romano, utilizzato per la tutela di contratti innominati (quindi atipici) o di contratti tipici sottoposti a condizione. Costituiva sostanzialmente la chiusura del sistema processuale privato romano. Si agiva presentando al giudice una formula con *intentio* incerta (*quidquid oportet*), cui era premessa una *praescriptio* in cui veniva descritto il rapporto. In tal modo il giudice non era vincolato al contenuto dell'*intentio* e poteva muoversi con maggiore libertà.

¹⁸ - MARÍA PAZ ALONSO ROMERO, AFDUAM 5 (2001), p. 40: «*El solemne orden de los juicios*. Planteado por vía de contraste frente al modo ordinario como reducción de sus trámites, lo identificaban las cláusulas *diminuentes iuris ordinem* con que se ordenaba juzgar en esos casos: «*summariè*», «*simpliciter*», «*de plano*», «*sine strepitu*», «*sine figura iudicii*», «*sola facti veritate inspecta*»..., la más extendida de las cuales fue la que cuajó en la conocida fórmula «*simpliciter ac de plano et sine strepitu et figura iudicii*» donde se unían varias de ellas, con frecuencia también acompañada de la última, «*sola facti veritate inspecta*». La función principal de tales cláusulas era atribuir al juez un amplio arbitrio para modificar el *iter procesal* en derogación del *iuris ordo* a efectos de la mayor eficacia y agilidad del proceso. [...] Así, el orden resultante de su aplicación se caracterizaba por la supresión de muchas de las actuaciones sustanciales del juicio, en virtud de la concesión al juez de un amplio poder de disposición para rechazar peticiones y alegaciones, reducir plazos, poner coto a la superflua

restringendosi ecc. riservandosi ecc., implorando il nobile servizio del giudizio ecc., davvero soltanto questo, ma in ogni migliore maniera.

Seguono alcune firme illegibili

Il giorno 24 Agosto 1758 – Basile¹⁹

Lo stesso Magnifico Commissario della Causa esamini la Supplica, ascolti le parti, provveda e riferisca in Consiglio = Danza²⁰ Presidente = Napoli il dì 24 Agosto 1758 Basile.

ORIGINALE

[f. 9r] Copia/ Adest Signu[m]

S[acrae] R[egiae] M[aiestati]²¹

Supplices M. V. humiliter exponunt D. Thaeresia Vergara Marchionissa Terrae Chrachi, nec non D. Nicolaus M[ari]a Borgia Vir, et legitimus Administrator D. Mariannae Capano, etiam ex juribus P. Caroli Capano Societ[ietatis] Jesu, et D. Mariae Aloysiae Capano monialis in Ven[erabi]li Monasterio S. Mariae Jesu huius civit[at]is, fili[i] eiusdem d. Thaeresiae, et D. Fulvius Ramignani Baro Terrae Ari Pater, et leg[iti]mus Administrator D. Joannis, et ali[orum] filiorum p[raese]ntis Matrimonii praefatae D. Thaeresiae dicentes, quod in anno 1716, die vigesima septima m[ensi]s Januarii q.m Marchio Chrachi D. Blasius Vergara violenti morbo correptus post paucas horas fato cessit, relicta eadem D. Thaeresia eius unica filia in aetate infantili, cuius tut[ela] et educatio ex dispositione juris spectabat marchionissae D. Barbarae de Afflicto matri eiusdem impuberis, et hoc non ostante q.m D. Franciscus Vergara frater defuncti Marchionis D. Blasii meditando spoliū integrae haereditatis tam feudalis, quam burgensaticae defuncti fratris ac etiam bonorum mobilium, argentorum, et gemmarum, produxit in M[agna] C[uriam] Vicariae quondam assertum testamentum, in quo apparebat institutionem in bonis feudalibus in beneficium eiusdem D. Francisci et q[ua]ntus virtute legum, et sanctionem feudalium haec institutio locum habere non posset gravamen impositum integri valoris Feudi Terrae Chrachi in eius beneficium. Insuper institutionem etiam in sui beneficium integrae medietatis bonorum burgensaticorum, et quod magis iniquum tutela et pro tempore curatela ipsius D. Thaeresiae in sui personam non obstante quod aderat Mater, et inevitabiles erant lites inter pupillam, et assertum tutorem, tam ex causa dictae nullae institutionis in bonis feudalibus, quam ex causa divisionis bonorum allodialium.

Non obstantibus opositionibus factis a p[rae]fata vidua D. Barbara de Afflicto quae non habebat qui eius, et pupillae vices substineret, distinuit [f. 9v] avocationem bonorum specialiter argenti, et gemmarum ea trafuganda, et obtinuit a M[agna] C[uria] Vicarie virtute dicti asserti testamenti interpositionem praeambuli in bonis feudalibus, et in bonis burgensaticis pro medietate, et delationem tutelae in eius beneficium.

multitud de testigos, condensar artículos y hasta denegar recursos, de modo que la simplificación y abreviación del juicio en buena medida quedaba en sus manos.»

¹⁹ - A c. 120 trovo: Utriusque Iuris Doctor Nicolaus Basile = Pro Mag[nifi]co Basile = Pascalis Conti

²⁰ - Il marchese Carlo Danza, divenne consigliere il 28 giugno 1735, caporuota onorario della Real Camera nel 1737, consultore della Monarchia di Sicilia il 7 luglio 1740, caporuota ordinario del S. R. Consiglio il 2 giugno 1742, Presidente il 24 aprile 1748. Morì il 31 maggio 1761 e fu sepolto nella Chiesa di S. Maria del Carmine nella cappella di famiglia. La sua tomba ha il suo mezzobusto in marmo scolpito da Matteo Bottiglieri e una iscrizione del Mazzocchi.

²¹ - Esistono cinque redazioni identiche, ma di mani diverse, di questa istanza (o supplica) alle carte 9r-11v; alle carte 13r-16v, alle carte 17r-18r, alle carte 19r-22r, e infine alle carte 27r-29v.

Per transitum postmodum ad secunda vota p[raefa]tae D. Barbarae de Afflicto, violente, ac penibili attentato trafugavit sup[lican]tem D. Thaeresiam in aetate adhuc impuberi in Civitate Viciequensis, et ibi eam nuptui tradit D. Nicolao Sifola Baroni S. Martini eius coniuncto in gravi aetate constituto, et morbo guttae laboranti, pacto antecederentur convenuto, quod contentus esset, sicut evenit, exigua dote ducatorum septem mille, et se obligaret inducere sup[plican]tem D. Thaeresiam traductam in eius domo ad renunciandum in eius beneficium integram paternam haereditatem in beneficium eiusdem D. Francisci.

Anno 1729 vita functo dicto Barone S. Martini Sifula, conscius idem D. Franciscus de violentiis, et attentatis commissis, et de nullitate, et laesione plusquam enormissima, contractuum initorum durante minore aetate eiusdem marchionissae D. Thaeresia, cum pretextu custodiae traduxit in domum propriam, ad finem obtinendi ratificationem contractus initi durante eius minore aetate, sed cum id obtinere nullo modo potuisset, impedivit eidem D. Thaeresiae contractionem secundarum nuptiarum cum personis, a quibus de facili eius jura poterant experiri, et eam nuptui tradidit q.m Scipioni Copano Fratri secundogenito Marchionis Miani, cui ob fideicommissum primogeniale, quod aderat eius domo, quasi nullum patrimonium pertinebat.

Dicto D. Scipioni mutuo dedit in mense martii, et ante contractionem [f. 10r] nuptiarum ducatos quatuorcentum, et postmodum eum minando de coactione etiam personali pro restitutione dictae summae, si non induxisset sup[lican]tem D. Thaeresiam ad ratificandam praetensam renuntiationem, obtinuit tandem in mense augusti dictam ratificationem, ut notorie nullam, cum relaxatione dictorum ducatorum quatuorcentum, et cum promissione aliorum ducatorum mille, et centum.

Soluta etiam secundo matrimonio ob acerbam mortem dicti D. Scipioni ipsa D. Thaeresia transiit ad alias nuptias cum sup[lican]te D. Fulvio Ramignani, qui eam traduxit in Provincia Aprutii Citerioris, ubi fuit coacta ex inopia reddituum infeliciter vivere in parvo oppido Ari.

Sed cum in anno 1756 fuisset in statu se trasferendi in hanc civitatem recursum habuit ad M[agnam] C[uriam] V[icariae], et ad vestrum S[acrum] R[egium] C[onsilium] deducens formiter²² eius jura contra filios, et haeredes dicti q.m D. Francisci, et fuit causa commissa V[[est]ro] Regio Cons[ilia]rio Ill[ust]ri Marchioni D. Erasmo Ulloa Severino, a quo fuit expedita contra supplicata, et parti etiam notificata, sed adstricta ad redeundum in idem oppidum Ari iudicium non fuit prosecutum.

Ad p[raese]ns nolens eadem Marchionissa D. Thaeresia ultra dilatare experimentum suorum iurium, ac suorum filiorum, redditum fecit in hanc Civitatem ad finem prosequendi, ac etiam quatenus opus de novo deducendi iudicium p[raedi]ctum, una simul cum eius filiis, qui habent positivum, ac principale interesse in dicto iudicio, virtute futurae legitimae successionis eis spectantis.

Intendentes propterea sup[licante]s de earum iuribus cum effectu experiri in eodem S[acrum] R[egium] C[onsilium], et per eundem declarari facere praetensum testamentum dicti q.m marchionis D. Blasii fuisse, et esse [f. 10v] supposititium, vel nullum, ac proinde mandari facere ipsam Marchionissam D. Thaeresiam manutenendam esse, et quatenus opus reintegrandam in possessionem bonorum feudaliu[m], et burgensaticorum dicti marchionis D. Blasii eius Patris, et condemnandas esse filios, et haeredes q.m d. Francisci Vergara ab ea restituenda, una cum fructibus a die 27 Januarii anni 1716 usque ad p[raese]ns, compensato tantum interesse percepto a d[uca]tis 8100 eidem respective promissis, et solutis ab anno 1729 et 1738.

Secundo gradatim conditionaliter, et successive, qu[ate]nus, quod non credit constasset de validitate dicti asserti testamenti, declarari facere nullam, et contra expressa jura feudalia institutionem in Feudo Chrachi, in beneficium dicti D. Francisci in anno 1716, et ante gratiam concessam Baronibus huius Regni in anno 1720; et proinde condemnari facere filium primogenitum eiusdem D. Francisci ad restituendum Feudum p[raedi]ctum, una cum fructibus perceptis, vel quando per viam gravaminis substineri possit, condemnari facere ad restitutionem p[raedic]tam, soluto ipsi primogenito valore de anno 1716, detracta prius tertia parte eiusdem pro leg[iti]ma Sup[lican]ti competenti, et compensatis in valore aliarum duarum partium, fructibus perceptis dictae tertiae partis.

²² - Formiter = formaliter.

Insuper declarari facere nulla, et attentata omnia acta gesta in anno 1729 per dictum q.m D. Franciscum cum sup[lican]te D. Thaeresia, tam resp[ect]u dotationis, quam respectu renunciationum, tamquam acta facta contra sanctiones legum prohibentium contractus inter tutorem, et pupillam, sive minorem.

Ad condemnari insuper facere dictos haeredes ad tradendum ipsimet marchionissam [f. 11r] D. Thaeresiam bona mobilia, argentea, et gemmas remansas in haereditate d[ict]i Marchionis D. Blasii ac etiam gemmas magni valoris, proprias huiusdem D. Thaeresiae ei donatas a q.m Cardinali Althan, occasione baptismatis.

Ac etiam, et principaliter intendentes condemnari facere filios, et haeredes dicti q.m Baronis D. Nicolai Sifula eius p[ri]mi viri, tamquam complicitis in machinationibus p[raescri]ptis, et promissoris indemnitate, et refectionis ad reficiendum in s[olidu]m cum filiis, et haeredibus d. Francisci Vergara omnia damna, et interesse per Sup[lican]tem D. Thaeresiam, ex causa dictorum contractorum nulliter gestorum, et passorum.

Et intendentes tandem declarari facere nullum, et invalidum instrumentum initum in anno 1738 inter sup[lican]tem et q[uonda]m Scipionem Capano cum dicto q.m D. Francisco, tam ex capite circumventionis, et lesionis etiam enormissimae, quam ex capite falsae assertionis fidei commissi ordinati in anno 1667 a q.m Regio Cons[iliar]io, et Presid[ent]e Regiae Camerae Summariae D. Carolo Vergara, quod fidei commissum certe, et indubitanter erat iam extinctum, ob mortem absque filiis secuta q.m D. Philippi Vergara ab intestato, ante obitu d[ict]i marchionis D. Blasii.

Ac proinde nulla habita ratione dicti praetensi Instrumenti, condemnari facere d[ict]os filios, et haeredes q.m D. Francisci Vergara ad restituendum in benef[icium] ipsius Marchionissae omnia bona saltem ipsi D. Thaeresiae spectantia, virtute asserti Testamenti marchionis Blasii, una cum fructibus, ut supra, et q[uate]nus aliqua ex eis [f. 11v] reperiantur alienata condemnari facere possessores ad ea restituenda.

Recurrunt ad M. V. ei[us] Suplicant causam, et causas p[raedic]tas una cum annexis, connexis, dependentibus, et emergentibus, licet penitus separatas, committere eidem vestro Regio Cons[iliar]io marchioni D. Erasmo Ulloa Severino, vel alio melius viso, qui in p[raescri]ptis, et circa praescripta summarie, et sola facti veritate inspecta, simpliciter, ac de plano²³ Sup[plican]tis ius, et justitiam ministret; deducentes etc non se adstringentes etc sibi reservantes etc nobile iudicii officium implorantes etc vero solum isto, sed omni alio meliori modo.

[*seguono varie firme illegibili*]

die 24 Augusti 1758 – Basile

Idem Mag[nifi]cus Causae com[missari]us Sup[lica]ta recognoscat, partes audiat, provideat, et in S[acro] C[onsilio] referat = Danza P[raesiden]s = Prov.m Neap. Die 24 Augusti 1758 Basile =

Die 31 mensis Augusti 1758 Neap. Per Ill[ustr]em Marchionem D. Erasmus Ulloa Severino Reg[ium] Cons[iliaru]m, et Causae Com[missariu]m visa repta Sup[licatio]ne ad Regia decretatione in calce eiusdem prov.m et dec.tum est, quod stante causa introducta in S[acro] R[egio] C[onsilio], et in personam praefati Ill[ustr]is Marchionis Causae Com[missari]i expediantur contra Sup[lica]ta in[frascript]a, et interim tam M[agna] C[uria] V[icariae] dummodo non agat de causis ceptis in d[ict]am M[agnam] C[uriam] quam omnes alias Curias huius Regni Inferiores in causa; et causis in

²³ - Cioè senza la solennità del diritto comune, con facoltà di procedere in modo sommario e riservato, anche con azioni extra-giudiziarie. MARÍA PAZ ALONSO ROMERO, *El solemne orden de los juicios. la lentitud como problema en la historia del proceso en Castilla*, AFDUAM 2001, p. 40: «Planteado por vía de contraste frente al modo ordinario como reducción de sus trámites, lo identificaban las cláusulas *diminuentes iuris ordinem* con que se ordenaba juzgar en esos casos: «*summarie*», «*simpliciter*», «*de plano*», «*sine strepitu*», «*sine figura iudicii*», «*sola facti veritate inspecta*»..., la más extendida de las cuales fue la que cuajó en la conocida fórmula «*simpliciter ac de plano et sine strepitu et figura iudicii*» donde se unían varias de ellas, con frecuencia también acompañada de la última, «*sola facti veritate inspecta*». La función principal de tales cláusulas era atribuir al juez un amplio arbitrio para modificar el *iter* procesal en derogación del *iuris ordo* a efectos de la mayor eficacia y agilidad del proceso».

rep.ta sup.me expressis amplius non provedant, neq. se intromictanti into omnia acta pro causa praescripta facta ad nos, et ad d[ictu]m S[acrum] C[onsilium] in sub.pta B[an]ca Origlia trasmittant, ubi partes comp.nt etc. quoniam etc. hoc sunt ad intim.r = Ulloa Severinus = Basile act.m mag. = Pro m[agnifi]co Basile Pascalis Conte ...

Die vigesima secunda mensis 7bris avendo fatta deligenza in questi Regi ... p[er] notificare il mag[nifi]co D. D. Fran[ces]co Cecere non l'ho potuto ritrovare essendo andato in sua Casa. Anno detto che era fuori di Napoli in fede = Domenico Pesa Portiero del S[acro] R[egio] C[onsiglio] = Sanno [o Sorino] =

D.r Cecere²⁴ dicit non esse Procuratorem Ducis Craci D. Caroli Vergara, verum si demandato constat, aut ex officio instat ante omnia pro exhibitione omnium scripturarum ab actoribus in hoc supplici libello enunciatorum; namque tractatur de rebus gestis antequam in Mundum venisset tam ipse replicans, quam d[ictu]s Dux D. Carolus, quibus scripserunt paupen..., ut possit d[ictu]m Ill[ustre]m Ducem instruere quid conveniat suam congruam reservat responsionem, et ante exhibitionem scripturarum instat ad actum aliquem non procedi, alias, ex nunc pro tunc de nullitate actorum protestatur; salvi semper (?) nec non etiam ex off[icio?] opponit parti adversae omnes exceptiones dilatorias, et perentorias in ... notorium defectum agendi: ac carentiam actionis, protestando se despense ... senza la relazione al originale Pesa.



1758 Assoluzione di D. Teresa Vergara dal suo pubblico giuramento

Archivio di Stato di Napoli, segnatura:
Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente. Fascicolo 3794, cc. 5r-6r

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

[f. 5r] D. Teresa Vergara Baronessa d'Acri supp[licand]o rappresenta a V. S. Ill[ustrissi]ma come essendo passato a miglior vita il q[uonda]m Duca²⁵ di Craco D[on] Biase Vergara Padre della Supp[licant]e, la di cui Eredità oltre allo stato di Craco, considerandosi che i soli beni burgensatici sistenti nella Città di Napoli ascendevano a centomila, e più docati, lasciò Pupilla essa Supp[licant]e avendo fatto testamento a pro del di lui F[rate]llo q[uonda]m D[on] Francesco Vergara per non aver lasciati figli maschi né altre figlie Femine, ma unicam[ent]e essa Supp[licant]e, il (...?) D. Francesco, erede come sopra istituito avvalendosi della pupillare età a cui la Supp[licante] si ritrovava malis artibus indusse la Supp[lican]te a contrarre matrimonio con il q[uonda]m D[on] Nicola Sifola, di lui cognato colla dote di docati sette mila, ed estorquè [sic!] dalla Supp[ican]te una quietanza finale facendole dichiarare soddisfatta di sua legittima in tempo che la pura legittima dessa passava i docati cinquanta mila, onde essendo morto d[ett]o Sifola, ed essendo passata la Supp[ican]te alle 2.^e nozze col q[uonda]m Scipione Cupano, detto q[uonda]m suo zio erede istituito come sopra dal padre della Supp[licant]e conoscendo non poter reggere la quietanza [f. 5v] riportatane, perciò maneggiava presso d[ett]o 2.^o suo marito con offerirli altri d[ocat]i mille, e cinquecento colla condizione che sopra d[ett]i d[ocat]i mille, e cinquecento dovesse tantum succedere i figli nascituri tantum da d[ett]o D. Scipione Cupano, esclusi affatto i Figli procreati nel primo letto, e la Supp[lican]te indotta blandis verbis e dal timore riverenziale incussole da d[ett]o suo 2.^o marito, s'indusse a fare nuovo

²⁴ Il dottore D. Francesco Cecere era stato procuratore di D. Francesco Vergara Duca di Craco. Il 27 ottobre 1758 Antonio Cinzio accettò di essere procuratore di Carlo Vergara Duca di Craco «in omnibus eius causis activis, passivis, mistis, moti, et movendi, tam pro, quam contra, in omni Curia, Tribunali, loco, et foro».

²⁵ - Nelle carte di allora Biase risulta solo marchese di Craco, anche perché il titolo di Duca fu concesso da Carlo VI a Francesco nel 1724.

istrum[ent]o di quietanza confessando s'aver ricevuti d[ett]i docati con farne publico giurato istrumento rinnovando rinuncia, quietanza, ed altro. Essendo finalmente passata alle 3.^e nozze, ed avendo la Supp[licant]e procreata nova numerosa Prole di figli maschi, e femine, comeché nel p[rim]o istrumento, quanto nel secondo la Supp[licant]e fu enormissimam[ent]e lesa, per le rinuncie [sic!], le quietanze fatte non meno per la lesione, che per la supervenienza de numerosi figli, procreati nel 3.^o letto non potea, né puol sussistere, perciò prima di principiare la lite, per due altre volte, ed in tempo di V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma, ed in tempo del suo predecessore si assolve' da' giuramenti prestati in d[ett]i publici istrumenti; ma come che per incuria di chi facea le parti della Supp[licant]e in Napoli non si ritrovano, ne possono rinvenirsi d[ett]e assoluzioni da giuramenti, poscia siccome da V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma presentandole fede di perquisizione di registro che in effetto fui altre volte assoluta da d[ett]i giuramenti, la supplica pro cautis agendo rinovarle l'assoluzione dal giuramento, ut Deus

[f. 6.r]Attentis expositis quoniam Iuramentum non debet esse vinculum iniquitatis sed iusti[ti]ae et veritatis praesidium, ideo Supp[licant]em ab omnia et quocumque iuram[ent]o per eam praestito in mentionato instr[ument]o etiamque fuerit de non petenda absolute ab ea obtenta non uti, absolvimus, et habilitamus ad finem agendi, et de ejus iuribus experiendi in omni[a] curia, loco, et foro absque (...?) periurii, dumodo in periuriam non sit iniustus et preces veritate nitantur; atqui de viribus iuramenti (...?) disputari contingent (?); causa in hac Archiep[iscopale] Curia tantum agatur alia nulla sint actas. Datum (...?) ex Palatio Archiep[iscopali] die 24 Junii 1758